

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

**Modifica del 30 agosto 2012**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia,*

visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi,  
*ordina:*

I

L'allegato 7 dell'ordinanza dell'8 giugno 2012<sup>2</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2012.<sup>3</sup>

30 agosto 2012

Dipartimento federale dell'economia:  
Johann N. Schneider-Ammann

<sup>1</sup> RS **946.231**

<sup>2</sup> RS **946.231.172.7**

<sup>3</sup> La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 31 ago. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

*Allegato 7*  
(art. 10 cpv. 1 e 17 cpv. 1)

**Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 17**

*Let. B (Imprese e organizzazioni) n. 53*

	Nome	Indirizzo	Motivi
53.	Drex Technologies Holding S.A.	Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.	Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A. è Rami Makhlof, persona oggetto di sanzioni perché fornisce un sostegno finanziario al regime siriano.